

REGOLAMENTO (CEE) N. 357/93 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1993

che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁶⁾, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione

di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70 della Commissione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3986/87, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originarie e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3987/87⁽¹⁰⁾, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento stesso e menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.

⁽⁸⁾ GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.